


# Economia lavoro

**Il Salva Denaro**  
RISPARMIO, PREVIDENZA, FISCO,  
CASA, CONSIGLI UTILI  
CON DENARO CON L'USO

## Ambiente & Sicurezza

Decreto 626: da mercoledì scatta la nuova normativa  
Una vera rivoluzione per imprese e prestatori d'opera

Il decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 recepisce in Italia otto direttive della Cee con notevole ritardo, poiché la maggior parte di esse dovevano essere recepite entro il 31 dicembre 1992. Si tratta di una Direttiva «quadro» o «principale» (la n. 391) e di sette Direttive «particolari», esse sono le numero: 391/89: misure generali per promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; 654/89: prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro; 655/89: requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro; 656/89: prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'uso di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro; 289/90: prescrizioni minime di sicurezza e di salute per la movimentazione manuale di carichi; 270/90: prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività svolte su attrezzature munite di videoterminali; 394/90: protezione dei lavoratori contro i rischi derivati da un'esposizione ad agenti cancerogeni; 679/90: protezione dei lavoratori contro i rischi derivati da una esposizione ad agenti biologici. Il decreto legislativo n. 626 è composto da 98 articoli e 13 allegati, divisi in 10 titoli. Il primo contiene disposizioni generali valide in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, come obblighi, diritti, definizioni di servizi aziendali (di sicurezza, pronto intervento, medico, ecc.), nomina di rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, informazione, istruzioni, addestramento e formazione, rischi immediati, sorveglianza sanitaria, ecc., che rappresentano il recepimento della Direttiva 391/89. I titoli da II a VIII recepiscono le altre Direttive particolari; i titoli IX e X contengono sanzioni e disposizioni transitorie e finali.



Un operaio al lavoro in una cava di travertino

Roberto Cano

## E adesso arriva anche il delegato

■ Gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 626/94 contengono una delle più importanti innovazioni introducendo la figura del «rappresentante per la sicurezza» dei lavoratori anche se molti contratti collettivi di lavoro ed accordi aziendali prevedono già da tempo riunioni periodiche tra azienda e delegati sindacali. Anzi nei luoghi di lavoro con particolari problemi essa è prassi largamente ed utilmente sperimentata.

Le novità principali del decreto 626 consistono in:  
- presenza in tutti i luoghi di lavoro  
- numero minimo da 1 a 6 a seconda dei dipendenti (sotto i 15 può essere interaziendale)  
- è stato eletto o designato in rappresentanza dei lavoratori  
- è dotato di attribuzioni specifiche  
- ha diritto all'informazione e alla formazione nel tempo di lavoro alla retribuzione e a strumenti definiti dalla contrattazione  
- in caso di mancato accordo tra le parti è previsto un decreto del ministero del Lavoro (o Funzione pubblica)  
Le attribuzioni del «rappresentante» sono definite dalle 13 lettere dell'art. 18. Esse stabiliscono i diritti fondamentali quali adeguata informazione e formazione, possibilità di accedere ai luoghi di consultazione preventiva (sulla valutazione dei rischi e sull'introduzione di nuove tecnologie), partecipazione a riunioni sulla sicurezza e ricorrere alle autorità competenti. Il rappresentante non può subire pregiudizio alcuno per l'esercizio dell'attività ed ha accesso ai documenti sulla sicurezza. Si stima che in Italia potranno esservi 150.000 rappresentanti.

La definizione delle modalità per l'esercizio delle funzioni è assegnata alla contrattazione collettiva nazionale, senza specificare se essa sia quella di categoria o confederale. È già iniziato un primo confronto tra le organizzazioni dei lavoratori (Confindustria e associazioni artigiane (dovrà essere allargato agli altri datori di lavoro) per definire le «specificità del rappresentante per la sicurezza» che si differenzia dalle Rsu per almeno due motivi.

Il primo è che al rappresentante la legge assegna funzioni importanti senza assegnargli contemporaneamente funzioni contrattuali (che rimangono alle Rsu). Le intese confederali devono dunque definire criteri che ne esaltino la natura tendenzialmente non conflittuale ma partecipativa.

Il secondo è che il rappresentante potrà e dovrà operare anche in luoghi ove non esistono le Rsu.

Queste ragioni determinano la non riconducibilità del rappresentante solo alle classiche forme di rappresentanza sindacale: per cui gli accordi confederali sul rappresentante non potranno non riconoscerlo che:

- monte ore e strumenti a disposizione sono aggiuntivi e non sono compresi nel computo totale delle Rsu  
- il numero da eleggere oltre al minimo di legge deve essere parametrato alla complessità o rischio del lavoro. Nei siti più complessi e preferibile avere persone ad hoc con più agilità e competenze che maggiori numeri  
- la legittimazione deve avvenire con elezione da parte dei lavoratori e non da forme di designazione delle Cc Ss o delle Rsu.

[Rino Pavanello]  
Associazione Ambiente e Lavoro

[Attilio Pagano]

Cgil Lombardia

Questa pagina è stata realizzata in collaborazione con l'Associazione Ambiente e Lavoro. Per maggiori informazioni tel. 02 26 22 31 30

# Lavoro, così cambia la sicurezza

RINO PAVANELLO LAURA BOGINI SUSANNA CANTONI

■ Il decreto legislativo n. 626/94 rinnova ed aggiorna ampiamente in termini qualitativi la precedente legislazione italiana sulla salute e sicurezza in tutti i luoghi di lavoro che era tutt'altro che permissiva e per nulla arretrata.

**La precedente legislazione.**  
Senza risalire alle prime norme contro gli infortuni sul lavoro (fine del 1800) il fulcro della legislazione era costituito da un complesso di dettati contenuti nella Carta Costituzionale nei Codici Civile e Penale in una serie di Dpr in alcune leggi su attività altamente pericolose e in regolamenti o circolari o norme di buona tecnica. In particolare secondo la Costituzione (art. 41) l'attività privata è libera non può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza e alla dignità umana mentre il CC (Art. 2087) impone all'imprenditore di adottare le misure che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro. Negli anni 1955 e 1956 furono approvati i Dpr n. 547 e 164 (prevenzione infortuni sul lavoro in generale ed in edilizia) n. 303 (igiene del lavoro) ecc. che imponevano (Art. 4) ai datori di lavoro dirigenti e preposti di:

creati:  
- rendere odotti i lavoratori dei rischi specifici  
- fornire i necessari mezzi di protezione  
- disporre ed esigere che i lavoratori osservino le misure.  
Questo complesso normativo pur disomogeneo e con talune contraddizioni aveva creato un sistema rischio-centrico definibile di «sicurezza puntuale» (valido per singoli e specifici rischi) di «comando e controllo» (a carico dei datori di lavoro) e di «subaltermità» partecipativa o tendenzialmente conflittuale dei lavoratori.  
In anni più recenti sono entrate in vigore altre leggi relative tra l'altro a incidenti rilevanti (Dpr 175/88) a lavorazioni con piombo amianto e rumore (D Lgs. 277/91) ecc.

**Nuova impostazione del 626.**  
Il decreto 626/94 capovolge la logica precedente attraverso rilevanti novità normative quali campo di applicazione generale valutazione preventiva globale ed integrata di tutti i rischi attuazione di opportune misure di sicurezza e prevenzione piani di emergenza ed evacuazione differenza di obblighi e sanzioni (tra datori di lavoro

dirigenti e preposti) istituzione e compiti di un servizio di prevenzione e protezione ruolo di sorveglianza sanitaria e medico competente esaltazione di informazione e formazione di «ciascun» lavoratore nomina dei «rappresentanti per la sicurezza» dei lavoratori e loro consultazione e diritti di accesso alcune delle quali saranno esaminate in questa pagina ed altre per motivi di spazio nelle rubriche pubblicate sui prossimi numeri de *L'Unità*.

Le novità qualitative del decreto 626 tendono a creare un sistema definibile di «prevenzione al Top» (totale organizzazione e prevenzione) di «sicurezza al Vito» (valutata informatica e periodicamente aggiornata) di «nuovi istituti relazionali» tra responsabilità aziendali e lavoratori (tendenzialmente più partecipativa e meno conflittuale) nonché di nuovi rapporti tra aziende acquirenti e venditori/progetti (per scambi di reciproche preventive informazioni a uso di strumenti sostanziali e tecnologici).

La legge prevede tempi di entrata in vigore differenti per diversi obblighi: contiene oltre 20 rinvii a successivi decreti o ad accordi tra le parti sociali prevede periodici aggiornamenti secondo l'evoluzione tecnica indica semplificazioni per le piccole e medie aziende in sintonia con il tutto chiara su alcuni aspetti e andrà integrata con altre norme derivanti da altre direttive europee ancora da recepire (tra cui la direttiva sulle macchine e sui cantieri temporanei mobili).

## Responsabilità dei datori e obblighi dei lavoratori

Il decreto 626 prevede diversi obblighi dei lavoratori, la cui violazione risulta sanzionata. Il lavoratore è punito con le ammende da 200mila lire ad un milione (Art. 5 comma 2, 39, c.1, 2 e 3, 44, c.1, 2, 3, 4, 5, e 84, c. 3) e da 200mila lire e 600mila lire (Art. 67, c. 2 e 84, c.1).

In particolare il decreto 626, nell'art. 5, prevede l'obbligo di osservanza (di disposizioni e istruzioni) di utilizzo corretto e appropriato (di mezzi di sicurezza e Dpi), oltre all'obbligo di «prendersi cura» della sicurezza propria e altrui, cui si può attribuire il senso di un generico appello a prudenza e diligenza. Tali obblighi erano, con diversa formulazione previsti già dal Dpr n. 547/85 che, nell'art. 6, sanciva a carico del lavoratore obblighi di osservanza (delle leggi), ubbidienza (alle disposizioni), cura (di dispositivi e mezzi di protezione), ma mai oneri di adozione delle misure di sicurezza, che sono a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti. I nuovi obblighi dei lavoratori non intaccano, comunque, il principio della responsabilità del datore di lavoro, tutt'ora valido, poiché enunciato nell'Art. 5, comma 3 della Direttiva 89/391, ineliminabile come criterio interpretativo di ordine generale, del resto già elaborato da anni dalla giurisprudenza (il lavoratore non può essere delegato, da parte del datore di lavoro, né ad adottare misure di sicurezza, né a vigilare, su se stesso, anzi la sicurezza gli va imposta anche contro la sua volontà, il datore non è esonerato da responsabilità per eventuale condotta negligente o imprudente del lavoratore). Il comportamento corretto e sicuro deve essere il prodotto di tre fattori concatenati e di importanza decrescente: misure tecniche oggettive, informazione, formazione ed addestramento, cura del lavoratore nell'eseguire i compiti ad esso affidati. Il lavoratore deve essere sempre messo preventivamente in condizione di operare bene.

[Rino Pavanello]

## Malattie e incidenti: sempre più stringenti gli adempimenti dei datori di lavoro

### Aziende, una mappa dei «doveri»

■ Il decreto 626 prevede l'entrata in vigore dei nuovi obblighi in tutti i luoghi pubblici e privati sia generali sia su particolari lavorazioni obbligatorie dal 1° marzo 1995 e dal 1° gennaio 1996.  
Dal primo marzo i datori di lavoro dovranno per quanto concerne i lavori in appalto verificare l'identità tecnico-professionale delle imprese o lavoratori autonomi e garantirne una reciproca informazione sugli eventuali rischi. Inoltre dovranno preinformare progettisti, costruttori, montatori, installatori che hanno a loro volta l'obbligo di attuare alle nuove norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

Sempre dal primo marzo i datori di lavoro dovranno altresì realizzare i nuovi luoghi di lavoro nel pieno rispetto della nuova normativa (requisiti rispondenza adeguamento). Obblighi simili sono relativi alle disposizioni sulle attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale (in apposito titolo è relativo alla attività con videoterminali e stabilisce pause, di minimo 15 minuti ogni 120 di attività continuativa) con i controlli ergonomici (ergonomia dei posti di lavoro (sicché piani video ecc.). Due ultimi capitoli stabiliscono gli obblighi relativi alle attività con agenti cancerogeni e biologici.

ad esempio i medici che riferiranno casi di neoplasie al solo sospetto che sia dovuto ad esposizione lavorativa dovranno inviare la relativa documentazione (compresa l'anamnesi lavorativa) all'Espes (Infermeria) per l'insediamento di un apposito registro dei tumori. Sugli agenti biologici i datori di lavoro dovranno tenere un registro degli esposti e degli eventi accidentali nonché munirsi di apposita autorizzazione o inviarla con comunicazione agli organi di vigilanza. Sono infine previsti anche obblighi per i lavoratori (casi trattati in un altro articolo di questa rubrica).

Molti altri adempimenti entreranno

in vigore dal 27 novembre 1995 tra cui: il dovere di effettuare un' apposita valutazione di tutti i rischi e di adottare le misure generali di sicurezza di informazione e formare il lavoratore di nominare medico competente responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione di realizzare un apposito servizio di lotta antincendio ed emergenza di sorveglianza sanitaria) ecc.

Dal 1° gennaio 1996 scatta infine l'obbligo di adeguare alle nuove disposizioni i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 27 novembre 1994.

[Rino Pavanello]  
[Cesare Modini]

## Manuali, sistemi informatizzati, seminari sulle nuove norme

### Banca dati per conoscere

■ L'Associazione ambiente e lavoro ha studiato un servizio gratuito di informazione (tel. 02 26 22 120) e promosso la realizzazione di Manuali operativi basati sui dati del decreto 626/94. Il Manuale di 288 pagine è pubblicato sul n. 28 del rivista *Dossier Ambiente* ed è stato predisposto con la collaborazione dei più autorevoli esperti in materia tra cui i magistrati Michela Di Luca, Vincenzo Cottinelli, Angelo Tullio, Walter Santella e gli operatori della Snop Laura Bodini e Susanna Cantoni.

Nei prossimi numeri *Dossier Ambiente* pubblicheremo i Manuali specifici tra cui la valutazione dei rischi, i videoterminali, i dispositivi di protezione individuale. È stata anche realizzata una banca dati interattiva «626-94» per la più semplice consultazione ed interpretazione del decreto. La banca dati «626-94» contiene il testo completo del D Lgs n. 626/94 e cerca in full text di parole chiave alcuni testi di legge richiamati nel decreto note e commenti di interpretazione aggiornati. Inoltre è possibile visualizzare immediatamente sanzioni per figura professionale salti periodici rinvii a successivi decreti, stampa e copia, ogni libro e note personali indice.

Tra i convegni promossi quattro sono a partecipazione libera e totalmente gratuita il 1° marzo di in tema con Snp ed Avss sul D Lgs n. 758/94 (modifiche al sistema sanitario) presso la Sala della Provincia via Corridoni 16 - Milano ed il 10 marzo (dispositivi di protezione individuale) presso la Fiera di Milano nell'ambito del Tau Expo 27 marzo a Torino ed il 7 aprile a Venezia il 29-30 marzo e il 11 aprile sono inoltre programmi due innovativi seminari di aggiornamento di intesa con l'Università Bocconi su «La valutazione dei rischi» ed «Informatica ed ambiente». Infine sono previste altre iniziative con Islop e con Istituto ambiente Europa. Per informazioni su tutti i convegni e seminari telefonare al numero 02 27 002 662.